

AREA SERVIZI GENERALI

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA "COVID-19" - CHIUSURA PARCHI, GIARDINI E AREE ATTREZZATE PER IL GIOCO DI BAMBINI.

Il Sindaco

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti:

- ✓ i D.P.C.M. del 1-8-9-11-25-31 marzo 2020;
- ✓ il D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- ✓ il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- ✓ il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, in particolare l'art. 1 comma 1 lettere D ed E sulla specifica competenza del Sindaco in merito alla chiusura di parchi e giardini pubblici;

Rilevato che la popolazione del Comune di Orzinuovi è stata particolarmente colpita dal COVID-19;
Ritenuto opportuno adottare un provvedimento temporaneo per contrastare situazioni di aggravamento del rischio, in coerenza con le previsioni statali in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19;
Valutata la necessità, di disporre la temporanea chiusura di tutti i parchi, giardini, aree attrezzate per il gioco di bambini comunali e il percorso ciclopedonale di via Milano in quanto non risulta possibile assicurare il divieto di ogni forma di assembramento;
Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/00;
Per tutto quanto sopra premesso;

ORDINA

In tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 04 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020, la chiusura di tutti i parchi, giardini, aree giochi attrezzate comunali e il percorso ciclopedonale di via Milano.

DEMANDA

- ✓ All'Ufficio Tecnico Comunale i conseguenti adempimenti di competenza;
- ✓ Alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

AVVERTE

Che l'inottemperanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020;
Si dà atto che la presente ordinanza

- ✓ E' stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Brescia
- ✓ E' immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

INFORMA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
GIANPIETRO MAFFONI / INFOCERT SPA